

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

7. Forma e intensità dell'aiuto

7.1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER* e, in particolare:

- a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 6.3;
- d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4;
- e) dall'art. 29 per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

7.2. Le intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1 sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

7.3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui ai punti 8.1 e 11.1, è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato, deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

7.4. L'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al predetto tasso agevolato. In particolare, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet [già](#)

[indicato al punto 7.3](#), secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). In relazione alla predetta comunicazione, sono dettati, in allegato 2 alla presente circolare, criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie.

7.5. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al punto 7.3, nei limiti delle intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1, fermo restando quanto previsto al punto 7.7. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili.

7.6. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 11, comma 1, del *Decreto*, l'intervento complessivo ai sensi della *Legge 181*, comprensivo del contributo a fondo perduto, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovrà, di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50% dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento, così come previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 citato al punto 7.3.

7.7. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, di cui al punto 8.1, non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

7.8. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

7.9. Il finanziamento agevolato, di cui al punto 7.3, deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento. Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l'ipoteca in quanto l'acquisto dell'immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve:

- a) essere di importo pari alla parte della quota capitale del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione,
- b) essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
- c) avere scadenza in data non antecedente a quella della rata di ammortamento corrispondente all'avvenuto rimborso di pari importo;
- d) essere redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito di cui al punto 9.8 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075, .

7.10. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante

finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

7.11. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:

- a) all'*importo di aiuto corretto* per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 6.3;
- d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite è pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite è pari a 20 milioni di euro;
- e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

7.12. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto, se previsto dall'accordo di programma, possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal *Regolamento de minimis*.